

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DEL LAZIO**

**Sede di Roma**

**Ricorso**

**GABRIELE MATTEO**, *GBR MTT 82M06E340J*, rappresentato e difeso giusta delega in calce al presente atto dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone, c.f. *BNGNNR65E08I838T* e dall'avv. Paolo Zinzi, c.f. *ZNZPLA88L16810T*, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l.", sede legale Via Siracusa, 5 - 03036-Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com, iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR - 194494, Capitale sociale euro 10.000,00, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica:

Pec: avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

Pec: avv.paolozinzi@pecavvocraticassino.it

fax 0776.809862

**contro**

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118, Sede legale in 00149 Roma - Via Portuense, 240 CF e P.IVA 08173691000, in persona del legale rappresentante pro-tempore

e nei confronti, quali controinteressati di

Tersigni Giovanni residente in Broccostella in Via Pignataro 22 collocato in posizione 347 con punti 70,50

Zaccardelli Luca residente in Isola del Liri in via Romana Sora 13 collocato in posizione 265 con punti 73,55

che sarebbero scavalcati dal ricorrente in ipotesi di accoglimento della domanda in quanto lo stesso conseguirebbe punti 74,00 con collocamento in graduatoria in posizione più avanzata.

Nonché, ove occorrer possa, nei confronti di tutti gli altri soggetti controinteressati per i quali si avanza richiesta di notificazione per pubblici proclami anche mediante pubblicazione del ricorso e degli atti impugnati sul sito web dell'Amministrazione resistente.

#### **per l'annullamento**

della graduatoria del concorso e della Deliberazione n. 70/2021 del 1.2.2021 e n. 134 del 18.02.2021 di approvazione della graduatoria concorsuale del concorso pubblico indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati - autista d'ambulanza- categoria B livello economico super presso A.R.E.S. 118 e Aziende del S.S.R. aggregate (indetto con avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 90 del 7.11.2019 e sulla G.U. n. 95 del 3.12.2019);

dei criteri per la valutazione dei titoli pubblicato sul sito internet in data 17 novembre 2020 e dell'avviso n. 6 del 24.11.2020 che stabiliscono i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati;

della comunicazione del 17.12.2020 con cui veniva respinta l'istanza del ricorrente di ottenere la valutazione di ulteriori punti sei per il possesso della patente di guida Cat. "C";

del verbale della Commissione esaminatrice del 4.9.2020 con cui sono stati individuati i criteri per la valutazione dei titoli in possesso dei candidati ancora non cognito per cui si formula espressa riserva di motivi aggiunti all'esito della cognizione dello stesso;

nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della conoscenza di altri atti del procedimento per cui si è avanzato formale istanza di accesso.

### FATTO

1) In data 07.11.2019 Ares 118 ha bandito un Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori Tecnici Specializzati - Autista d'Ambulanza con annuncio pubblicato il 03.12.2019 sul B.U.R.L. n. 90 del 7.11.2019;

2) I requisiti dei partecipazione al concorso sono indicati nell'art. 2:" ...

a) *avere un'età non superiore al limite ordinamentale di 65 anni;*

b) *cittadinanza italiana. ....;*

c) *idoneità fisica all'impiego. . . ;*

d) *diploma di istruzione secondaria di primo grado e/o assolvimento dell'obbligo scolastico;*

e) *cinque anni di esperienza professionale acquisita. ....;*

f) *patente di tipo B in corso di validità. ....";*

3) Gabriele Matteo ha presentato la propria candidatura inviando la domanda ed il curriculum formativo previsto dall'art 5 del bando di concorso;

4) L'art 5 del bando di concorso così si prevede:" ..il candidato dovrà allegare alla domanda quanto di seguito elencato:" ...3. Curriculum formativo e professionale DPR 445 dichiarativo e sensi del D.p.r. 445/2000 come da format allegato..."

Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato ha contrassegnato nell'apposita casella il possesso della patente di guida "B";

5) Il Gabriele ha utilizzato il format allegato alla domanda di partecipazione, in cui al punto patente di guida era così già predisposto: " *...Patente di Guida cat. B (titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei mezzi di emergenza) numero \_\_\_\_\_....*"

Il ricorrente ha completato il format inserendo il numero della propria patente di guida " *U14L20613A...*"

6) con deliberazione n. 590 del 23/7/2020 è stata formalizzata l'ammissione di n. 753 candidati alle prove di concorso;

7) con deliberazione n. 604 del 27.07.2020 è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso;

8) In data 4 settembre 2020 la Commissione di concorso Esaminatrice ha proceduto alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli, oltre a stabilire criteri e modalità per la valutazione delle prove concorsuali;

9) A decorrere dal 13 novembre si è svolta la prova pratica e a decorrere dal 17 novembre si è svolta la prova orale del concorso presso il Centro Congressi Multimediale IFO;

10) Con comunicazione del 7.11.2020 Gabriele Matteo inviava comunicazione ad Ares 118 in cui così precisava: " *... Dopo un attento esame del bollettino ufficiale della Regione Lazio numero 90 del 7/11/2019 inerente al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autista d'ambulanza – categoria B livello economico super presso Ares 118 e aziende del SSR aggregate, si evince la mancanza d'informazioni inerenti al punteggio da attribuire ai possessori di patente di guida superiore alla categoria B. per questo motivo non sono state inserite all'interno della domanda per il concorso tutte le specifiche inerenti alle patenti in mio possesso, ma ho potuto solo indicare nel settore " attività svolta esclusivamente presso privati" di*

*aver effettuato servizio coem autista di camion...*

Attività che presuppone il possesso della patente "C";

11) In data 17/11/2020 Ares 118, sul sito istituzionale, pubblicava i criteri di valutazione dei titoli con avviso n. 6 del 24.11.2020 forniva ulteriori precisazioni in merito alla valutazione dei titoli;

12) Nell'avviso n. 6 si precisa in merito alla valutazione dei titoli quanto segue: " *..CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE*

1. *Ai sensi dell'art. 11 comma 1, lett. b) punto 4 saranno valutate le attività professionali e di studio non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire: in tale categoria rientrano i corsi di formazione BLS, BLSA e BLSP, patente di guida superiore alla categoria B e attestato di corso di guida sicura.*

*Punteggio curriculum formativo e professionale da assegnare – Max 18 punti, così attribuiti:*

*-6 punti per corso di formazione BLS – BLSA – BLSP;*

*-6 punti per possesso patente di guida superiore alla Cat. B;*

*-6 punti per possesso attestato di corso di guida sicura.*

12) Con avviso n. 6 del 24.11.2020 Ares 118 infatti precisava ulteriormente che: " *...Per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli – verificate le evidenti incongruità nella rispondenza tra quanto dichiarato e non da parte dei candidati nei CV e gli attestati allegati –, dal momento che non tutti i Candidati hanno compilato il format richiamato dall'art. 5 comma 1, punto n. 3 del Bando di concorso, ove utilizzato sono stati valutati i dati in questo riportati, mentre per coloro che non si siano avvalsi dello stesso format, sono state esaminate e valutate solo le informazioni contenute nell'allegato curriculum formativo e professionale, rappresentando il CV il documento mediante il quale il partecipante al concorso*

dichiara tutte le informazioni inerenti il proprio stato di studi, formazione, carriera, titoli e servizio. Le informazioni valutate ai fini di attribuzione del punteggio sui titoli, quindi, sono state esclusivamente quelle riportate dai Candidati nelle predette modalità. Pertanto, non sono state sottoposte a valutazione, né a quantificazione di relativo punteggio, informazioni desumibili da documenti allegati ed ulteriori informazioni, in altro modo prodotte, che non fossero espressamente citate e riportate nei CV presentati in via telematica dai candidati, ivi compresi i certificati recanti la dicitura espressa di “non producibilità dinanzi alla PA” (es. CPI, ecc.);

1. ....Il possesso di patenti di guida di categoria superiore alla B è stato oggetto di valutazione ai fini di attribuzione del relativo punteggio esclusivamente se tale circostanza è risultata anche espressamente citata nel CV, ovvero nello spazio in esso dedicato alle “Altre notizie ed informazioni personali”, caricato in sede di presentazione della domanda, non potendo queste essere “desumibili” in quanto ciò costituirebbe attività arbitraria ed unilaterale da parte del valutatore. ....”;

13) Con comunicazione delle 17/12/2000 Ares così replicava: “...Gentile signor Gabriele, in riscontro alla sua nota di richiesta di riesame dei titoli, nel ribadire quanto precisato nei relativi avvisi pubblicati nell'apposita sezione del sito Internet istituzionale dedicata al concorso in oggetto circa i criteri di valutazione da intendersi qui riportare trascritti, si rappresenta quanto segue. Il punteggio attribuito non attiene correttamente conto del possesso della patente superiore alla Cat. B in quanto la relativa allegazione risulta intempestiva rispetto alla scadenza del bando di concorso, con la conseguenza che il punteggio attribuito è corretta la sua richiesta di riesame non può trovare accoglimento....”;

14) Con delibera 70/2021 del 1.2.2021 e poi con quella n. 134 del 18.02.2021 è stata pubblicata la graduatoria finale del concorso e proclamati vincitori.

Al ricorrente è stato attribuito un punteggio di 68,00 punti e lo stesso è collocato nella posizione numero 418;

Con l'attribuzione del punteggio di ulteriori 6 punti derivanti dal possesso della patente di guida "C" il ricorrente sarebbe collocato, in miglior posizione con un punteggio di 74,00 punti;

13) Il concorso prevede, ai sensi di legge, che la validità della graduatoria sia triennale, e che dalla stessa gli enti debbano attingere per l'assunzione nella qualifica professionale di autista d'ambulanza categoria B livello economico super,

Così testualmente recita l'articolo 11: "...La graduatoria finale di merito... ha validità triennale e decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa. La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende del SSR, diverse da quelle già aggregate o essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel rispetto delle disposizioni commissariali regionali in materia nonché della normativa vigente..."

Vi è interesse del ricorrente ad ottenere una posizione migliore nella graduatoria rispetto a quella attualmente posseduta al fine di beneficiare della possibilità di ulteriore assunzione che verranno effettuate tenendo presente l'ordine di collocazione nella graduatoria in esame;

14) L'istante agisce in giudizio al fine di far accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere nel "concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n. 138 posti di Operatore Tecnico Specializzato cat. BS, n. 90 del 7/11/2019 pubblicato sulla G.U. n.95 del 3.12.2019" l'attribuzione di un punteggio di 74,00 punti con collocazione nella graduatoria alla posizione numero 251;

15) Per quanto concerne i controinteressati al concorso, il signor Zaccardelli Luca è attualmente collocato nella graduatoria alla posizione

265, mentre il signor Tersigni Giovanni è attualmente collocato nella graduatoria alla posizione 347, per cui gli stessi, in ipotesi di accoglimento del ricorso, verrebbero scavalcati dal Gabriele Matteo e, quindi, sono da intendersi come contro interessati al ricorso stesso, per cui il ricorso viene a loro notificato nella detta qualità;

16) Va rilevato, infine, che il ricorrente ha proposto formale istanza di accesso agli atti della procedura con nota pec del 28.02.2021, ma ancora non è stato autorizzato, per cui formula espressa riserva di motivi aggiunti al presente ricorso all'esito della consultazione della documentazione richiesta.

## **DIRITTO**

### *I*

*Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione e dell'art 12 del DPR. N. 487/1994 e dell'art. 11 del DPR 220 del 2001 poiché i criteri di valutazione dei titoli sono stati determinati dopo la cognizione dei curricula dei candidati e non prima, pregiudicando l'imparzialità e la correttezza del giudizio valutativo*

I criteri di valutazione dei titoli sono stati determinati dopo l'esame delle istanze di partecipazione e specificamente in data 4 settembre.

Ciò emerge documentalmente dalla delibera n. 70/2021

Il 24 agosto 2020 è stato pubblicato l' Avviso di convocazione per la prova pratica del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autista d'ambulanza – categoria b livello economico super presso ares 118 e aziende del ssn aggregate. .

Nel detto avviso così si deduce: "... Si comunica che la PROVA PRATICA del concorso pubblico a n. 138 Operatori Tecnici Specializzati – Autista d'Ambulanza – indetto dall'Ares 118, pubblicato sul Bollettino della Regione Lazio



*n. 90 del 07.11.2019 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 03.12.2019, si svolgerà presso il complesso del "Comando Comprensorio Cecchiagnola", ingresso Via dei Bersaglieri, dal giorno 14.09.2020 secondo la calendarizzazione allegata al presente avviso di convocazione (all. 1) e con la rigorosa osservanza delle seguenti specifiche disposizioni per l'accesso e lo stazionamento nei luoghi della prova. Verranno sottoposti alla prova pratica n. 64 candidati al giorno....";*

Evidentemente erano state già aperte e conosciute le domande di partecipazione al concorso dei singoli candidati.

La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli costituisce un momento essenziale e decisivo per la legittimità dell'intera procedura, poiché funzionale a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'intero operato e del giudizio della Commissione.

Anche l'art 11 del DPR 220/2001 così recita:"... 11. *Criteri di valutazione dei titoli. 1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi...."*

La giurisprudenza ha confermato tale principio, ritenendo necessario *«nei concorsi pubblici, al fine di garantire la regolarità del procedimento valutativo e di evitare che la cognizione preventiva dei titoli posseduti dai ricorrenti determini criteri non obiettivi, che la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli vada effettuata in astratto e nella prima seduta della commissione giudicatrice»*

In tal senso (T.A.R. Toscana, sez. II, 22 dicembre 1989, n. 1025; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 28 settembre 1989, n. 506; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 10 luglio 1997, n. 1506; T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 11 gennaio

2013, n. 34).

Il legislatore ha ritenuto di obbligare le Commissioni di concorso a determinare i criteri di valutazione dei titoli prima dell'esame delle domande introducendo un'apposita norma, ossia l'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, secondo cui "*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*".

Lo scopo perseguito, dunque, è garantire l'imparziale svolgimento ed il buon andamento della procedura concorsuale, in ossequio ai principi di cui all'art. 3 e 97 Cost., imponendosi, di conseguenza, la determinazione e verbalizzazione dei criteri di valutazione in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che gli stessi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, rispettivamente, in danno o a vantaggio di altri.

L'universalità dei principi tutelati e la rilevanza costituzionale degli stessi hanno, inoltre, indotto la giurisprudenza amministrativa a ritenere applicabile l'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 anche ai concorsi indetti da soggetti pubblici diversi dalle Amministrazioni Statali, come nel caso in questione (T.A.R. Lazio, sez. I, 1° dicembre 2015, n. 13528; T.A.R. Sicilia, Palermo, 5 aprile 2016, n. 877).

Pertanto, in sede di concorso pubblico, la commissione giudicatrice, nella prima seduta, è tenuta a determinare in astratto ed in modo completo ed analitico i criteri di valutazione dei titoli prima di prendere visione dei titoli prodotti dai concorrenti, onde garantire il procedimento valutativo ed escludere la possibilità di adottare criteri non obiettivi al fine di favorire taluno dei candidati (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 28 gennaio 1992, n. 25; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 28 settembre 1989, n. 506),

configurando l'inosservanza di siffatta regola procedimentale un vizio per eccesso di potere talmente grave da inficiare la legittimità dell'intera procedura concorsuale (T.A.R. Valle d'Aosta, 8 novembre 1978, n. 61) al punto da potere determinare l'integrale annullamento del concorso.

Ciò non è accaduto nel caso in esame.

In particolare, nella comunicazione del 17.11.2020, intestata ai criteri di valutazione dei titoli ai sensi del d.p.r. 220 del 27 marzo 2001 così si legge: *“ Saranno valutati i periodi di carriera desunti ed auto certificati nei curricula per i 10 anni successiva al periodo costituente requisito minimo di ammissione della domanda (5 anni) in qualità di autista come richiesto dal bando. . . . titoli accademici e di studio. Curriculum formativo professionale. 1. Ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettere B). 4 saranno valutate le attività professionali di studio non è riferibile titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisita nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire: in tale categoria rientrano i corsi di formazione BLS, BLSD e BLSD, patente di guida superiore alla categoria B e attestato di corso di guida sicura.*

*Punteggio curriculum formativo e professionale da assegnare – Max 18 punti così attribuiti:*

- *6 punti per corso di formazione BLS – BLSD – BLSP;*
- *6 punti per possesso patente di guida superiore alla Cat. B;*
- *6 punti per possesso attestato di corso di guida sicura. . .”*

Con riguardo al caso in esame, i criteri di valutazione dei titoli sono stati individuati dopo l'esame preliminare delle domande dei candidati e, quindi, dopo avere preso visione dei titoli da costoro allegati, così contravvenendo ai richiamati principi giurisprudenziali.

E' del tutto evidente che la valutazione dei titoli del curriculum

formativo e professionale è stata effettuata dopo la apertura e cognizione delle domande di partecipazione dei candidati.

La illegittimità inficia la procedura concorsuale

## II

*Violazione di legge con riferimento artt. 6 e ss. della legge n. 241/1990; violazione del principio del favor participationis. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta. Erroneità del format obbligatorio per la predisposizione del curriculum ove è indicato alla voce possesso della patente la patente catg. "B" essendo invece il requisito del possesso della patente di categoria "B" requisito di partecipazione al concorso ed essendo stato il possesso della patente di categoria "B" indicato nella domanda di partecipazione al concorso.*

L'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto apprezzare il possesso da parte del ricorrente della patente di categoria "C" e comunque attivare il soccorso istruttorio.

Per la partecipazione al concorso era previsto l'inoltro di una domanda di partecipazione da inviarsi telematicamente con in allegato il curriculum professionale dichiarativo da redigersi rigorosamente secondo il format predisposto dall'azienda.

Nella domanda di partecipazione al concorso è indicato espressamente il possesso della patente di tipo B in corso di validità: trattasi, invero, del requisito richiesto per la partecipazione al concorso stesso.

Nella domanda di partecipazione è espressamente indicato che i contenuti della stessa sono effettuati ai sensi dell'articolo 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 con assunzione di responsabilità penale per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci.

In tal modo i candidati hanno auto dichiarato il possesso dei requisiti

necessari per la partecipazione al concorso.

Ma nel format allegato e predisposto da Ares 118, è stata **pre-indicata** ancora una volta con riferimento al possesso della patente è indicata la lettera "B" e non la lettera "C" o altra categoria di patente che avrebbe costituito ulteriore titolo di attribuzione di punteggio.

Il ricorrente anche temendo la esclusione in caso di modifica del format prestabilito ha indicato nel modulo fac-simile allegato alla domanda di partecipazione al concorso il numero di patente "C" di cui è in possesso non modificando il prestampato.

Inoltre in allegato alla nota pec del 24.11.2021 il ricorrente ha inviato copia della patente "C" in suo possesso.

**Ares 118 non ha tenuto conto della documentazione inviata e nella graduatoria finale non ha attribuito infatti il punteggio derivante dal possesso della patente di Guida "C".**

**Avrebbe invece dovuto attivare il soccorso istruttorio.**

Il soccorso istruttorio non avrebbe in ogni caso alterato la par condicio dei partecipanti al concorso avendo il ricorrente **indicato sin dalla domanda di partecipazione il numero della patente di cui è titolare.**

**La resistente inoltre avrebbe agevolmente rilevato il possesso della patente "C" ove avesse esaminato la comunicazione inviata dal Gabriele**

E' noto che sull'obbligo di attivazione del soccorso istruttorio sono presenti in giurisprudenza orientamenti differenziati che tendono a limitare l'istituto nell'ambito delle procedure comparative e di massa è limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio

2019).

Nel caso in esame il soccorso andava certamente esercitato alla luce della “ingannevole” modulistica che il ricorrente è stato chiamato ad utilizzare.

Sul punto quindi può richiamarsi l’orientamento più favorevole espresso anche dal Consiglio di Stato nella decisione n. 7975 del 22 novembre 2019 favorevole all'attivazione del c.d. soccorso istruttorio nei concorsi pubblici, rispetto ai quali le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali.

In tal senso (T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 11/04/2019, n. 465; Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., (ud. 06/11/2019) 13-12-2019, n. 5946).

Ed infatti è stato rimarcato che in materia di concorsi pubblici, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale.

Nel caso che ci occupa, dai documenti versati agli atti ed in particolare dalla patente C in possesso del ricorrente e trasmessa ad Ares 118 in data 25 novembre 2020 emerge con chiarezza l'errore materiale in cui è incorsa la parte ricorrente, facilmente verificabile da parte dell'amministrazione nel contrasto tra il tenore della documentazione depositata e la richiesta formalmente effettuata.

Pertanto, la richiesta di rettifica avrebbe dovuto essere accolta

coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A..

Al ricorrente, pertanto, va attribuito un ulteriore punteggio di 6 punti per il possesso della patente di Guida "C" oltre a quello già attribuito nella graduatoria finale del concorso, graduatoria pubblicata in data 1.2.2021 in cui allo stesso va attribuito un punteggio finale di 74,00 punti.

Tanto premesso in fatto e ritenuto in diritto il ricorrente come sopra rappresentato e difeso

Chiede

che previo annullamento per quanto di ragione degli atti impugnati

*in via principale*

venga dichiarato illegittimo l'omesso soccorso istruttorio con riconoscimento del punteggio patente C

*in via graduata*

che venga annullata l'intera procedura di gara per violazione dell'obbligo di predeterminazione dei criteri selettivi.

Si offrono in comunicazione mediante deposito i documenti richiamati in narrativa dettagliati nell'indice allegato al fascicolo di parte.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il procedimento ha valore indeterminato ma il ricorrente è esentato dal pagamento per motivi di reddito come da dichiarazione allegata.

Roma, 24.02.2020.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

## ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Si fa presente che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ad altri controinteressati che potrebbero essere scavalcati nella graduatoria di merito e considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale dell'Amministrazione resistente Ares 118

Tanto premesso e considerato,

### **SI CHIEDE**

autorizzare i sottoscritti difensori a procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente o mediante altre forme.

Isola del Liri, 15 Settembre 2020.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

BONGARZONE  
ANTONIO ROSARIO

Firmato digitalmente da  
BONGARZONE ANTONIO  
ROSARIO  
Data: 2021.02.24 18:03:30 +01'00'

PAOLO  
ZINZI

Firmato digitalmente  
da PAOLO ZINZI  
Data: 2021.02.24  
18:03:51 +01'00'